

CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEDICATI AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento delle strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) di età non inferiore ad anni 14, previste dall'articolo 19, comma 3 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente capitolato sono assicurati dal gestore, secondo le specifiche tecniche (Allegato 5), in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, la cui capacità massima è fissata in n. 50 posti.
3. Ogni aspirante gestore potrà proporre e mettere a disposizione un centro di accoglienza composto da una o più strutture ricettive fino ad un massimo di 50 posti complessivi, fermo restando che presso ciascuna struttura dovranno essere assicurati distintamente tutti i servizi e le forniture previste dal successivo articolo 2.
4. Ciascuna struttura assicura la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore.
5. E' consentito l'affidamento dell'appalto senza la suddivisione in lotti prestazionali, in quanto l'unicità e l'indivisibilità delle prestazioni rende non conveniente né efficace la separazione in lotti, non essendo possibile raggiungere il medesimo risultato con una parcellizzazione dei servizi descritti nel presente Capitolato.
6. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali del MSNA, considerando prioritariamente il superiore interesse dello stesso anche in relazione alla sua provenienza, alla sua fede religiosa, al suo stato di salute, alla differenza di genere, alla presenza di situazioni di vulnerabilità, e predisponendo le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei MSNA presenti nella struttura.
7. Dell'accoglienza del minore è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.
8. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare preventivamente all'affidamento del servizio, l'idoneità delle strutture proposte.
9. Tale idoneità deve essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici ed ambientali, nonché di sicurezza, con particolare riferimento all'eventuale presenza di altri centri per l'immigrazione e/ o centri SAI (ex SIPROIMI) nell'ambito del Comune.
10. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dall'Ente Gestore sia dichiarato inadatto per motivi logistici e ambientali ovvero che sia ridotto il numero di persone ospitabili presso ciascuna struttura proposta è facoltà dell'Ente Gestore promuovere l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità da parte della Prefettura.
11. L'accoglienza dei minori è limitata al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI (ex SIPROIMI) e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs 142/2015.

Articolo 2 Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'ente gestore assicura i seguenti servizi, in conformità al presente capitolato d'appalto di cui al Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 settembre 2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 210 in data 8.09.2016, concernente "Istituzione di centri governativi di prima accoglienza destinati ai accompagnati"; alle specifiche tecniche - All. 5; alla tabella frequenze pulizie - All. 4; allo "Strumentario sanitario"- All. 17 e con la dotazione di personale prevista dalla Tabella A "Dotazione Minima Personale" All. 3, che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello MSNA e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni del MSNA dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. l'attivazione di procedure (es. presidi dei punti di accesso, etc.) atte a verificare il controllo giornaliero delle entrate e delle uscite dei MSNA, finalizzate anche ad assicurare il rispetto degli orari indicati nel regolamento interno della struttura e a segnalare, fatti salvi gli adempimenti di legge, al direttore responsabile della struttura eventuali allontanamenti arbitrari o violazioni degli orari;
3. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;
4. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
5. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 3. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;
6. le interlocuzioni con le Autorità designate (Es. Prefetture, ATS, Questure, Autorità Giudiziaria minorile, etc.) necessarie per l'erogazione dei servizi indicati al presente capitolato, secondo le prescrizioni contenute nella Legge 7 aprile 2017, n.47.

7. il servizio di consultazione dei MSNA per la segnalazione di eventuali disservizi o proposte sullo svolgimento della vita di comunità nella struttura;
8. la custodia dei risparmi personali del MSNA ove richiesto dall'interessato e dei beni che non possono essere introdotti nella struttura ai sensi delle disposizioni regolamentari e delle indicazioni impartite dalla Prefettura;
9. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
10. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza del MSNA nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
11. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
12. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
13. la registrazione di qualsiasi erogazione di beni, servizi e somme di denaro a favore dei MSNA attraverso la tenuta di elenchi o registri di distribuzione/consegna da far firmare ai beneficiari del bene e/o la somma di denaro e/o servizio e controfirmati da una figura professionale operante nell'ambito dell'appalto, corredati dei relativi documenti identificativi, ovvero attraverso un sistema di registrazione informatizzato che consenta di tracciare le predette consegne ed erogazioni;
14. le spese necessarie allo svolgimento delle pratiche amministrative (quali, ad. esempio, marche da bollo, costi per il rilascio dei permessi di soggiorno).
15. il registro delle presenze di cui al precedente n. 3 e le comunicazioni di cui al precedente n. 5, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

L'aggiudicatario, nella realizzazione delle attività, è tenuto ad utilizzare e ad attenersi alla "Cartella personale del minore" – All. 6 - quale strumento pratico di raccolta informativa e supervisione interna. Una copia della scheda è trasmessa ai responsabili delle strutture di accoglienza presso cui viene trasferito il MSNA, con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza.

Il servizio di assistenza generica alla persona comprende:

1. **Il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio, tenuto conto di quanto previsto nella Tabella A "Dotazione Minima Personale" è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dai MSNA presenti. Il servizio è organizzato in modo da garantire, fin dall'ingresso in struttura, la copertura delle lingue parlate dal MSNA o comprese dallo stesso, al fine di consentirgli costantemente di comunicare;

2. **Servizio di informazione e supporto legale- Orientamento legale.**

Il servizio, da rendere con un minimo di 10 ore settimanali, assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito patto di accoglienza da consegnare al MSNA a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo, che fissi le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate al minore e al suo benessere.

Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, con modalità child friendly, l'informazione sulla normativa concernente le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dai MSNA presenti nel centro.

Il servizio è propedeutico all'avvio delle procedure di identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione internazionale, ricongiungimento familiare nonché rilascio/conversione permesso di soggiorno.

Il servizio assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, le seguenti attività:

- a. supporto alle Autorità competenti nella procedura di accertamento della minore età;
- b. supporto all'acquisizione da parte delle competenti Autorità della documentazione relativa all'identificazione del minore. Ciò tramite interviste, richieste di contatto con i familiari e supporto alle Autorità competenti, per le procedure di identificazione;
- c. collaborazione con i consolati dei Paesi di origine per il recupero della documentazione, qualora non sia emersa la volontà del minore di richiedere la protezione internazionale;
- d. supporto alle Autorità competenti nelle procedure di affidamento e nomina dei tutori;
- e. orientamento, informazione e supporto legale personalizzato per la predisposizione della documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per gli adempimenti procedurali successivi;
- f. supporto legale e accompagnamento finalizzato alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano;
- g. informazione e supporto per il ricongiungimento con parenti in Italia o altri stati membri dell'UE attraverso family tracing e data collection, nel rispetto del Regolamento Dublino III;
- h. supporto nella gestione delle pratiche amministrative connesse al rilascio dei documenti necessari al MSNA (es. carta di identità, permesso di soggiorno, documento di viaggio).

Si specifica in ogni caso che, in aggiunta ai servizi richiesti dal presente Capitolato, dovrà essere garantito il supporto all'espletamento di tutte le attività previste dalla regionale di riferimento per la tutela del minore.

3. **Il servizio di orientamento al territorio.** Il servizio assicura l'orientamento al territorio in modo da fornire le indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio.

4. **Servizio di assistenza sociale.** Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura l'assistenza ai minori con la

predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero.

5. **Servizio di assistenza psicologica.** Il servizio assicura interventi psico-sociali personalizzati di supporto, in considerazione dello stress psico-fisico dei traumi causati dal viaggio verso l'Italia, nonché dai dolorosi vissuti personali di cui, spesso, i minori sono portatori. Il servizio comprende anche lo svolgimento di colloqui con i MSNA, individuali e di gruppo, da tenere in uno spazio fisico adeguato, appositamente individuato. Il servizio assicura, inoltre, dal momento dell'ingresso e durante la permanenza nella struttura, la valutazione immediata delle situazioni personali, con particolare riferimento alla individuazione delle persone portatrici di esigenze particolari, anche attraverso gli strumenti di supporto e di guida indicati dalle Autorità competenti. I MSNA che risultano portatori di esigenze particolari sono tempestivamente segnalati a cura degli operatori del servizio al medico competente, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati. Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale. La corretta presa in carico del minore e la verifica delle sue condizioni psico-fisiche può condurre il personale specializzato coinvolto nell'appalto, all'identificazione nel minore di elementi riconducibili a specifiche fragilità, ovvero: -minori vittime di tratta; minori con necessità di assistenza sanitaria specialistica e prolungata (DS); - minori con disagio mentale (DM); -minori portatori di vulnerabilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.

Per i destinatari che presentano le suddette vulnerabilità sarà necessario attivare le misure specialistiche più idonee per gestirle in modo da assicurare ad ogni minore un'effettiva protezione e tutela.

6. **Corsi di lingua italiana.** Il servizio, da rendere con un minimo di 10 ore settimanali, è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata e consiste nell'orientamento all'apprendimento della lingua italiana e primissima alfabetizzazione, attraverso personale con formazione specifica e in spazi dedicati. Il servizio è organizzato in modo da assicurare la concreta fruibilità dello stesso in relazione al numero dei beneficiari ed ha il fine di fornire ai MSNA gli strumenti essenziali per la comunicazione e l'interazione con il contesto sociale di accoglienza, in raccordo con i servizi pubblici scolastici e i CPIA. Nel caso in cui il servizio sia prestato all'esterno della struttura, l'ente gestore concorda i tempi e le modalità di erogazione con il soggetto erogatore.
7. **Servizio di erogazione dei pasti.** Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene) e alle procedure di autocontrollo (HACCP).
8. **Servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti.
9. **Servizio di trasporto.** Il servizio assicura con mezzi e personale idoneo della struttura individuati dall'ente gestore:
- il trasferimento dei MSNA dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso le strutture di accoglienza. L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasferimento dei MSNA sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura;
 - il trasferimento dei MSNA verso soluzione di accoglienza dedicata. L'aggiudicatario dovrà effettuare il trasferimento dei MSNA sulla base delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno/Prefettura/SAI;

- l'accesso dei MSNA ai servizi di trasporto pubblico laddove presenti (scuolabus, bus di linea, ecc.), nonché l'eventuale trasporto anche privato nei casi in cui il MSNA debba essere accompagnato (Questura, Servizi Sanitari, Commissione Territoriale, ecc.).

Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.
3. Valutazione dello stato di salute di ciascun minore, anche attraverso l'identificazione precoce dei loro bisogni di salute;
4. Interventi di assistenza sanitaria per la diagnosi e la cura di eventuali problematiche di natura fisica e/o psico-sociale compatibilmente con la permanenza all'interno dei centri, al fine di garantire la continuità assistenziale;
5. Dotazione di kit sanitari con i medicinali di prima necessità, nonché DPI, ove previsto;
6. Gli interventi di assistenza sanitaria e supporto psico-sociale dovranno essere concordati con il Servizio sanitario regionale, anche tramite protocolli di presa in carico della salute del MSNA, sia fisica sia psichica, che coinvolga i competenti servizi sanitari territoriali.
7. Per ciascun ospite dovrà essere compilata la scheda sanitaria prevista all'interno della Cartella personale del minore, All. 6- "Cartella personale del MSNA". La scheda sanitaria è aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. I dati sanitari relativi ai MSNA sono custoditi nella struttura, nel rispetto delle norme sulla tenuta dei dati sensibili. Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito all'interno della struttura e fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti, secondo lo strumentario – All. 17. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati al MSNA i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria.
8. In ogni trasferimento del MSNA o cambiamento dell'ente gestore, continuità terapeutica.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereschi;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
 - *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari.
- materiale didattico per i corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 5). L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. L'aggiudicatario, inoltre, conformemente ai richiami contenuti nelle allegate specifiche tecniche, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
2. Nelle strutture in cui sono installate cucine conformi ai requisiti fissati dalla normativa in materia, il servizio è assicurato, nel rispetto delle condizioni igieniche, attraverso la preparazione dei pasti da parte di figure professionali a ciò preposte e la somministrazione in loco. Nei casi in cui le strutture non siano dotate dei requisiti sopra menzionati, i pasti saranno forniti da terzi; è in ogni caso nella facoltà dell'ente gestore avvalersi della fornitura esterna dei pasti anche nel caso in cui le strutture siano dotate di cucine adatte alla preparazione dei pasti in loco. In tali casi, ai fini del corretto svolgimento del servizio, il direttore responsabile della struttura, di cui all'articolo 6, consegna quotidianamente al soggetto incaricato del servizio di fornitura dei pasti, che ne rilascia ricevuta, la richiesta di pasti per il giorno successivo, in relazione alle presenze preventivate, comprese le eventuali assenze dai pasti.
3. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
4. La Prefettura può richiedere variazioni al menù nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti della struttura o a seguito di forme di consultazione.
5. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall'ente gestore. La distribuzione dei pasti è effettuata dal personale dell'Ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio secondo turni. E' impedito il consumo dei

pasti negli alloggi, salvo casi particolari autorizzati dal personale delle strutture. L'aggiudicatario provvede a svolgere le seguenti attività:

a) in caso di gestione interna del servizio relativo all'erogazione dei pasti:

- acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, loro stoccaggio con assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- preparazione dei pasti presso le cucine della struttura (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno della struttura conformi alla vigente normativa di settore) a mezzo di personale dotato di tutti i prescritti requisiti;

b) in caso di fornitura di pasti da un soggetto terzo esterno:

- controllo dei pasti forniti. In tal caso i pasti dovranno essere confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature, che rispettino rigorosamente le normative di settore.

In ogni caso deve essere assicurato:

- riassetto dei locali coinvolti nelle attività di preparazione/distribuzione/consumo dei pasti, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione/distribuzione/consumo dei pasti e la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.);
- fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e piatti e set di posate in materiale biodegradabile e compostabile;
- richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti / il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (C.d. pacchetto igiene).

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:

- a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
- b) pulizia e disinfezione degli uffici;
- c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
- e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
- g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
- h) cura delle aree verdi.

2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nella tabella "Frequenze pulizia" All. 4.
3. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'aggiudicatario nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

Articolo 5 Personale

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:
 - ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
 - a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.
3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.
4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.
5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella A. Il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore richiamato al comma 2. Inoltre, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascuno centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nella tabella A.
7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.
8. L'ente gestore, così come i loro subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.
9. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e ai loro subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
10. Gli aggiudicatari riconoscono alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6 Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
 - alla vigilanza sull'osservanza del suddetto regolamento da parte degli operatori e degli ospiti della struttura;

- a sovrintendere al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente schema di capitolato all'interno delle strutture;
- a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- alla supervisione e coordinamento delle attività;
- al raccordo periodico con i servizi sociali del comune dove è ubicata la struttura e con tutte le altre Autorità competenti;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- al raccordo con le Autorità competenti per garantire, nel superiore interesse del minore, la tempestiva attuazione dei trasferimenti disposti dal Ministero dell'Interno;
- alla comunicazione mensile alla Prefettura in ordine alle attività tempestive, alla svolte e informazione medesima, su eventuali criticità emergenti.
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le

- lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 4. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
 5. È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
 6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
 7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
 8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

Articolo 9 Beni immobili

1. L'ente gestore mette a disposizione la struttura, destinata in via esclusiva all'accoglienza dei MSNA, con idonea destinazione d'uso, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, impiantistica a rete, antinfortunistica, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ex D.Lgs 81/2008, assicurandone i necessari interventi manutentivi ordinari e straordinari, secondo la normativa in vigore, con oneri a proprio carico.
2. Le strutture proposte dovranno necessariamente possedere i requisiti strutturali previsti dall'art. 3, nonché sulla qualità dei servizi da assicurare, ai sensi del successivo art. 4 (in particolare lett. f, g),h), i), j), del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01.9.20.16, in G.U nr. 210 dell'8/9/2016.
3. Le strutture proposte dovranno essere nell'immediata disponibilità del proponente e dovranno essere dotate dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di abitabilità ed agibilità nonché essere conformi alle vigenti norme in materia residenziale, sanitaria, impiantistica, di sicurezza antincendio e antinfortunistica. Tali requisiti dovranno essere attestati dal tecnico comunale ove è ubicata la struttura o da tecnico incaricato a mezzo dichiarazione asseverata contenente il numero massimo di posti disponibili per ogni struttura, tenendo conto dei requisiti indicati nell'art. 3 del citato D.M. 1.9.2016 che si riportano di seguito, e dimostrati mediante la presentazione, unitamente all'istanza di partecipazione alla presente procedura, della certificazione probatoria dei requisiti suddetti.

4. I centri, autorizzati ai sensi della normativa nazionale e regionale, sono ubicati in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso ai servizi e alla vita sociale del territorio.
5. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'Interno tramite procedure ad evidenza pubblica, in accordo con gli enti locali nei cui territori sono situate le sedi di ciascuna struttura. La Deliberazione n.931 del 9 agosto 2016 della Regione Basilicata, avente ad oggetto "Approvazione requisiti strutturali e gestionali relativi alla prima accoglienza delle strutture per minori stranieri non accompagnati", ha previsto che le strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati siano soggette ad autorizzazione al funzionamento da parte dei competenti organismi nel rispetto della normativa vigente. I requisiti strutturali e gestionali sono riportati nell'Allegato A del predetto atto deliberativo e di seguito riportati:

"Requisiti strutturali"

Ogni struttura deve garantire le seguenti condizioni:

- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- visitabilità secondo il D.P.R. n. 503/96;
- agibilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

In particolare deve avere:

- a. massimo 30 posti di accoglienza;
- b. una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più;
- c. almeno un servizio igienico-sanitario ogni 8 posti letto dotato di wc, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati. Nel rapporto di cui sopra non si computano le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
4. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto, armadio per persona;
- d. locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto letto effettivo;
- e. appositi locali, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunali di settore, per la somministrazione ed il consumo dei pasti (nel rispetto della cultura e della tradizione religiosa oltre che dell'età dei destinatari);
- f. locale/i e servizi igienici ad uso esclusivo del personale;
- g. locali per incontri individuali e di gruppo;
- h. locale/i di adeguate dimensioni che consenta ai rappresentanti delle competenti Autorità di svolgere le attività finalizzate alle procedure di identificazione ed accertamento della minore età;
- i. spazi per lavanderia, stireria, depositi, ecc. adeguati alle modalità organizzative adottate per il servizio;
- l. ubicazione nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei destinatari.

La struttura deve essere organizzata in modo da garantire il rispetto delle differenze di genere ed essere dotata di un regolamento che, tenuto conto delle singole specificità strutturali e

- territoriali, fissa le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età e al loro benessere.
6. Tutti gli impianti della struttura (elettrico, idrico, climatizzazione/riscaldamento etc) devono essere pienamente efficienti e funzionanti in conformità alle previsioni di legge.
 7. Gli arredi e le suppellettili devono consentire ottimali condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia di sicurezza.
 8. I locali devono essere attrezzati per la lettura, la conversazione e, in genere, per le attività ricreative e di tempo libero.
 9. La struttura deve garantire la presenza di apparecchiature per le comunicazioni e servizi di comunicazione (es. apparecchio telefonico almeno per questioni procedurali, legali, mediche o scolastiche/ accesso a Internet/, presenza nelle camere da letto di prese per caricare dispositivi elettronici).
 10. L'ente gestore garantisce un adeguato mantenimento dei beni nel rispetto della salubrità e dell'igiene degli ambienti. Il corretto funzionamento della struttura, dei suoi arredi e delle apparecchiature deve essere verificato regolarmente dall'ente gestore, che effettua tempestivamente e con la dovuta accuratezza le riparazioni e le sostituzioni necessarie all'interno della struttura.
 11. L'aggiudicatario, per il tramite del direttore responsabile della struttura, si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza e a porre in essere tutte le azioni necessarie per sottoporre a periodica manutenzione tutti i locali e relativi impianti secondo la normativa vigente. Nessun onere e responsabilità graverà sulla Prefettura.
 12. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti.

Articolo 10 Aggiudicazione dell'appalto

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato.

Articolo 11 Determinazione dell'importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo a base d'asta è pari a euro 54,75 (su cui dovrà essere applicata la percentuale di ribasso) pro-capite pro-die, oltre IVA 5% se dovuta, a cui si aggiungono:
 - € 0,013, esente IVA, quota pro-capite pro-die relativa alla scheda telefonica del valore di € 5,00, esente IVA, da consegnare, nel caso in cui il migrante non sia transitato in altro centro, una sola volta a ciascun minore, **non soggetti a ribasso**;
 - € 2,50 euro pro-capite pro-die per il pocket money, **non soggetti a ribasso**.
2. L'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario l'importo pro-capite e pro-die calcolato sulla base delle effettive presenze registrate nel periodo di esecuzione del servizio e

corrisponderà i rimborsi della scheda telefonica e del pocket money nei limiti delle effettive erogazioni (in conformità anche alle specifiche tecniche - All. 5).

L'importo massimo annuale dell'appalto è stimato in € 1.576.800 IVA inclusa, comprensivo del quinto d'obbligo ex art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale importo è determinato tenuto conto dell'importo massimo pro-capite pro-die, pari a € 60,00 IVA inclusa (Circ. min. 42833 del 14/11/2022), di una durata pari a 365gg e un numero di MSNA pari a 60.

3. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 2 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.
4. Graveranno sull'Ente Gestore i Tributi locali (ad esempio, TARI), oltre agli oneri connessi alle utenze (Luce, acqua, gas, riscaldamento, ecc.) e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture e dei relativi impianti a rete.

Articolo 12 Garanzia definitiva

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'ente gestore si impegna, altresì, a stipulare, prima dell'eventuale sottoscrizione della convenzione, idonea polizza assicurativa - con massimale non inferiore al 30% dell'importo che deriva dal prezzo pro-capite/pro-die, moltiplicato il numero dei posti messi a disposizione, per la durata della convenzione - che dovrà coprire anche i rischi derivanti da infortuni relativi ai lavoratori, quelli professionali e la responsabilità civile per eventuali danni a persone/o cose, anche di terzi, derivanti dall'attività di accoglienza.

Articolo 13 Eventuali modifiche dei contratti

Nei casi di estrema urgenza, è consentito, ai sensi dell'art. 19 comma 3 bis del D.lgs 142/2015 , l'ampliamento delle strutture ricettive nella misura massima del 50% dei posti messi a disposizione, comprendente anche il quinto d'obbligo ex art. 120, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023. L'Ente gestore al fine di garantire le stesse caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi e delle forniture oggetto del presente appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nella tabella A "Dotazione minima personale".

In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel contratto, all'esito del ribasso offerto.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una

variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera a) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
 - c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
 - d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
 - e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
 - f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
 - g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.
1. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:
- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.

2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto, nel caso in cui la prosecuzione delle attività delle strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse spetta all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle utenze a carico dell'Ente Gestore, al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50% dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all'Ente gestore.

Articolo 16 Subappalto

L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi e nei limiti dell'art. 119 del d. lgs 36/2023.

L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dal comma 5, del medesimo articolo, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l'autorizzazione.

L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94, 95 e 100 del d. lgs. 36/2023. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Ministero dell'interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Il concorrente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
 - servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A del Capitolato);
 - servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B del Capitolato), ad esclusione dei servizi di orientamento al territorio B.3 Capitolato, dei servizi erogazione pasti B.7, dei servizi di lavanderia B.8 , nonché dei servizi di trasporto B.9
 - servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore .
2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 17

Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. A), n. 2.
3. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUÉE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 18

Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il direttore dell'esecuzione:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19 Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

- f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
 6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

Articolo 21

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22 Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art. 17, comma 2, 3 e 4;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
 - h) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

Articolo 23 Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24 Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro.
L'importo addebitato per ciascuna mensilità alla Prefettura è pari al numero complessivo delle presenze mensili moltiplicato per l'importo pro capite e pro die di aggiudicazione. A detto importo si sommano i rimborsi della scheda telefonica e del pocket money nei limiti delle effettive erogazioni in favore degli ospiti, come risultati dai registri dei beni
2. Il corrispettivo contrattuale comprenderà anche le spese relative al presidio medico di cui alla lett. B) delle Specifiche tecniche – All. 5.

Articolo 25 Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;

- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

b) gli aggiudicatari trasmettono inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;
- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;

- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;
 - l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.
 7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
 8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.
 9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
 10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.
 11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
 12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 26
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

Articolo 27
Recesso dal contratto

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28
Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.

2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

Articolo 30
Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

<i>Tabella A “ Dotazione minima personale”</i>	<i>Allegato 3</i>
<i>Tabella frequenza pulizie</i>	<i>Allegato 4</i>
<i>Specifiche tecniche</i>	<i>Allegato 5</i>
<i>Cartella personale del MSNA</i>	<i>Allegato 6</i>
<i>Decreto Ministeriale 1 settembre 2016</i>	<i>Allegato 13</i>
<i>Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi</i>	<i>Allegato 14</i>
<i>Struttura dell'offerta. Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo</i>	<i>Allegato 16</i>
<i>Strumentario sanitario</i>	<i>Allegato 17</i>
<i>Deliberazione n. 931 del 9 agosto 2016 della Regione Basilicata</i>	<i>Allegato 18</i>